Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le incerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa a “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter;


VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, riguardante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. a) e l’articolo 4;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, attinenti alla “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare l’articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l’articolo 1, comma 10;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e, in particolare, l’articolo 46, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;


VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle “Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;


VISTE le disposizioni interministeriali in data 8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2015-2016;

RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2015-2016, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
DECRETA:

Articolo 1


Articolo 2

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

   - coloro ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
   - coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
   - coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricomprese nella laurea magistrale di interesse.

Articolo 3

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

   - diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
   - diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
   - titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
- scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 22 ottobre 2015 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto quesiti per l’argomento di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Articolo 4

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
- scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Diploma / Attività</th>
<th>Punti / Dettagli</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162 del 1982</td>
<td>punti 5</td>
</tr>
<tr>
<td>altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi</td>
<td>punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2</td>
</tr>
<tr>
<td>attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate</td>
<td>punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4</td>
</tr>
<tr>
<td>attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate</td>
<td>punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le **classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione**, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:

- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n.42 del 1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Titoli / Attività</th>
<th>Punti / Dettagli</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi</td>
<td>punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5</td>
</tr>
<tr>
<td>attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate</td>
<td>punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4</td>
</tr>
<tr>
<td>attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse,</td>
<td>punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Articolo 5


Articolo 6

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l’imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini
1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l’esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredata di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarre conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggiistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l’esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoevidenziati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: E’ auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.
5) **Scienze umane e sociali**

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione. Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società. Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.